



COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERAZIONE N.
Trasmessa al Comitato Reg. di Controllo
Sezione decentrata di Livorno
il 21 APR 1986 con protocollo n. 5430

GCQ/02
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 18 APRILE 86 VERBALE N. 128

OGGETTO: **Rimozione di vincolo di destinazione per strutture turistiche ricettive (art.8 L. 217/1983).**
DETERMINAZIONE.

L'anno millenovecento tantasei addì diciotto
del mese di aprile a ore 15 nella civica residenza,
in seduta pubblica - segreta.

Adunatosi il Consiglio Comunale in convocazione, previa la
trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti, sono intervenuti i signori:

- 1) BERTAGNA FAUSTINO
- 2) BEZZINI FRANCO
- 3) BIAGI PIERO A.
- 4) BONSIGNORI FAUSTO A.
- 5) DANI FURIO
- 6) DI BONITO BIAGIO
- 7) GIANNELLINI MIRIO
- 8) GIONI LIDO
- 9) MACCHI ANGIOLINO
- 10) MAIOLINI GIUSEPPE
- 11) MENCARELLI LORIANO
- 12) PAFPI A.
- 13) ROMERO M. ROBERTA A.
- 14) ROSSI LUIGI
- 15) ROVENTINI CARLO
- 16) SOCCI GIORGIO
- 17) SOLDI ALDO
- 18) TOGNARINI CLAUDIO
- 19) TOGNARINI LEONARDO
- 20) TRONCONI GIACOMO

Presiede il sig. **LORIANO MENCARELLI** ed assiste il
Segretario Comunale **DR. RAFFAELE IMMELLA** incaricato della
redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli
affari che appresso:

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to **Loriano Mencarelli**
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Raffaele Immella

F.to **Giorgio Socci**

Il Segretario Capo attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 21 APR 1986 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Vincenzo, li 21 APR 1986
IL SEGRETARIO CAPO
(dr. Raffaele Immella)

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
San Vincenzo Visto il SINDACO

DIVENUTA ESECUTIVA IL al sensi dell'art.
9 della Legge Regionale 6 luglio 1972, n. 18.
trascorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Comitato Regionale di Controllo
Sezione Decentrata di Livorno, senza osservazioni

San Vincenzo, li
IL SEGRETARIO CAPO
(dr. Raffaele Immella)

REGIONE TOSCANA
IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
Sezione Decentrata di Livorno

Nella seduta del ha espresso la seguente
decisione N.
Prot.

Livorno, li
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore alle attività turistiche e Commerciali sig. Tronconi;

Ricordato che l'economia del Comune di San Vincenzo oltre alla notevole incidenza dell'occupazione pendolare nei confronti del polo industriale siderurgico, meccanico ed energetico di Piombino si basa in loco soprattutto sulla vocazione turistica del proprio territorio e dei conseguenti servizi del terziario;

Considerato che il flusso turistico ha raggiunto ormai punte di livello internazionale tanto da contare nel 1985 quasi 60.000 arrivi e ben oltre 400.000 presenze, receipts attraverso un ventaglio di offerte di alloggio che rispetto al totale della ricettività è risultato così articolato: abitazioni private (affittacamere, case e appartamenti per vacanze) 35% - campeggi 26% - villaggi turistici 22% - Alberghi e Pensioni 15% - Altri 2%;

Ritenuto pertanto che in questo ambito la ricezione alberghiera abbia una funzione fondamentale non solo perché rappresenta una quota importante nell'ambito della ricettività turistica, ma anche perché ne rappresenta la parte più qualificata e più facilmente identificabile con l'immagine e la vocazione turistica di San Vincenzo;

Preso atto che partendo dalle considerazioni di cui sopra, stante l'interesse generale e pubblico di una offerta di ricezione alberghiera adeguata e qualificata, occorra una costante azione della Pubblica Amministrazione e specificatamente del Comune per mantenere, migliorare ed eventualmente ampliare in collaborazione con l'iniziativa privata tale livello di servizio

Ritenuto a tal proposito riaffermare che in conformità alla delibera del C.C. n. 314 del 29/12/1983 "Piano Regolatore Generale - Variante edifici destinati ad albergo e/o pensione" approvata secondo l'inter previsto dalla legislazione vigente dalla Regione Toscana, gli edifici destinati alla ricezione turistica alberghiera debbono ritenersi vincolati a tale destinazione d'uso, salvo lo svincolo possa essere autorizzabile in base e in conformità alle eccezioni previste dalla legge, in modo da salvaguardare e mantenere l'attuale livello di ricezione alberghiera;

Vista la sentenza del TAR Toscana del 5/12/1985 registrata al n. 344/1986 e depositata il 5/3/1986 relativa al ricorso della società "SILVEDIL" s.r.l.

avverso al Comune di San Vincenzo e specificatamente al vincolo di cui alla sopracitata delibera C.C. n. 314 del 29/12/83, con la quale si ritiene meritevole di accoglimento il ricorso in quanto il vincolo non può avere carattere assoluto, ma nello stesso tempo precisa che il "vincolo può essere legittimamente introdotto in quanto siano al contempo previste apposite norme per la rimozione del vincolo" stesso;

Considerato pertanto che se nel rispetto della suddetta sentenza del TAR non può e non sarà ritenuto vincolo assoluto di destinazione d'uso quello delle strutture alberghiere è opportuno però per garantire il rispetto del comma 5° dell'art. 8 della legge 17/5/1983 n. 217 che nel caso si intenda richiedere ed ottenere un cambio di destinazione d'uso dovrà essere comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura;

Ricordato che ai sensi del 6° comma dell'art. 8 della legge 17/5/1983 n. 217 dovrà essere la Regione con propria legge, a fissare criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione e che pertanto in attesa di tale legge quanto deliberato con la presente è da ritenersi transitorio;

Sentiti gli intervenuti del Capi gruppo PSI Sig. Bezzini - PSDI Sig. Dani - DC Sig. Giannellini e PCI Sig. Soldi, tutti a favore;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge essendo i presenti e votanti n. 16;

D E L I B E R A

1) di recepire la sentenza del TAR Toscana del 5/12/1985 registrata al n. 344/1986 e pertanto di non ritenere vincolo assoluto quello della destinazione d'uso delle strutture alberghiere secondo quanto stabilito dalla normativa di P.R.G. e specificatamente dalla delibera del C.C. n. 314 del 29/12/1983, secondo quanto già disposte anche con separato atto n. del

2) di stabilire che ai fini della rimozione del vincolo di destinazione d'uso alberghiera, nel rispetto dell'iter previsto dall'attuale legislazione urbanistica, e salvo che il vincolo non sia dovuto anche ad altre specifiche norme della legislazione vigente, il titolare della proprietà dovrà dimostrare, ai sensi del comma 5° dell'art. 8 della L. 17/5/1983, n. 217 con documentata e argomentata regolazione la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva della quale si chiede il

3) di dare atto che la presente deliberazione ha valore regolamentare transitorio in attesa che la Regione Toscana con propria legge fissi criteri e modalità di rimozione del vincolo ai sensi del comma 6° dell'art. 8 della L. 217/1983.-